



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia

e

il Prefetto dott. Vittorio Pisani, nella sua qualità di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito, Dipartimento), congiuntamente indicati come "Le Parti",

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con la quale sono state emanate disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e con cui è stata individuata l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con cui sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, nonché sono state ridefinite le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 2015, n. 69, il quale ha previsto un ulteriore aggravamento del quadro sanzionatorio del fenomeno corruttivo attraverso un obbligo informativo del pubblico ministero nei confronti dell'ANAC quando esercita l'azione penale per fatti di corruzione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., nonché il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante "Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25/05/2017, n. 90 e 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 2017, recante "*individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di*

infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento" denominato CCASIIP- Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno del 6 agosto 2015, concernente la "circolarità informativa in tema di lotta alla criminalità organizzata" volta, tra l'altro, ad *"...assicurare la piena attuazione della circolarità del flusso informativo tra D.I.A. e FF.PP e supportare, con sempre maggiore efficacia, l'attività istruttoria dei Prefetti finalizzata al rilascio della documentazione antimafia..."*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 28 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.;

Vista la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*, e s.m.i.;

Viste la Legge 31 marzo 2000, n. 78 e s.m.i, recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"*, con la quale si è proceduto alla revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato ed al riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché la Legge 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto l'articolo 10 *ter* del D.L. 14/06/2019 n. 53 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019 n. 77 che ha modificato l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, istituendo l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato;

Visto l'art. 108 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che determina le competenze della Direzione Investigativa Antimafia;

[Visti](#) l'art. 4 del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito in legge dalla Legge n. 31 maggio 2005, n. 89, istitutivo della Direzione Centrale Anticrimine ed il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 19 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della Legge 1° aprile 1981, n.121, datato 19 aprile 2017, concernente la riorganizzazione degli Uffici, Servizi e divisioni di alcune Direzioni Centrali e Uffici di rango equiparato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

[Visto](#) il D.P.C.M. 11/06/2019 n. 78 che, all'art. 4 co. 5, ha soppresso la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione;

[Visti](#) l'art. 22 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, istitutivo della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, nonché il D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423, recante l'approvazione del Regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;

[Visto](#) il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 e s.m.i., "Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia" – come modificato dal d.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27 – che, nel mutare la denominazione dell'Istituto in "Scuola Superiore di Polizia", ha previsto livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, adeguati allo svolgimento della propria funzione di "istituzione di alta formazione e cultura", rivolta in modo precipuo alla formazione, all'aggiornamento professionale e alla specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato;

[Visto](#) il "Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

[Visto](#) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

[Visto](#) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

[Visto](#) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

Visto il Regolamento ANAC del 1° marzo 2018 concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Visto il Protocollo d'Intesa, con annesse Linee Guida, siglato tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC in data 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG ed Enti Locali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

Visti il precedente Protocollo d'Intesa stipulato tra l'ANAC ed il Dipartimento il 2 agosto 2017, e l'Accordo Quadro stipulato tra l'ANAC ed il Dipartimento il 10 luglio 2020, ai fini del rafforzamento dell'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, nonché l'attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;

Vista la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27165 del 15 maggio 2018 recante il nuovo "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità";

Ritenuto che il complesso delle norme su indicate è funzionale ad una complessiva e sinergica azione di prevenzione degli effetti dannosi per il "sistema Paese" del fenomeno della corruzione e consente il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Amministrazione dello Stato aventi competenza in materia per il raggiungimento dell'obiettivo comune;

Valutata l'opportunità di riattivare un rapporto di collaborazione interistituzionale tra l'ANAC ed il Dipartimento, nelle sue articolazioni interforze e della Polizia di Stato, in ragione del perseguimento del preminente interesse pubblico comune di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e per l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia che deve caratterizzare l'azione amministrativa;

Ritenuto necessario concordare e definire obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione interistituzionale, allo scopo di assicurare la massima efficacia all'azione di contrasto del fenomeno della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, al fine di impedire alla criminalità di occupare indebitamente spazi all'interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti profitti;

Ritenuto altresì opportuno delineare schemi collaborativi in ordine all'attività svolta dal Dipartimento quale Stazione Appaltante;

Valutata, infine, l'esigenza di individuare percorsi formativi comuni del personale, volti al rafforzamento della cultura amministrativa ed al potenziamento delle capacità specialistiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione ed in materia di appalti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto dell'accordo ed ambiti di intervento)

1. Il presente Accordo disciplina l'ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra l'ANAC ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed è volto a rendere più efficiente e più efficace tale cooperazione finalizzata ad una coordinata azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, nonché ad attuare i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. Esso è finalizzato principalmente a:
 - a) rafforzare la cooperazione inter-istituzionale finalizzata ad una coordinata azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione;
 - b) realizzare efficaci forme di collaborazione in favore del Dipartimento nell'assolvimento delle proprie funzioni in materia di appalti pubblici;
 - c) avviare iniziative formative congiunte in favore del personale dipendente da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo, nel rispetto dei vigenti ordinamenti e regolamenti.
3. E' in facoltà dell'ANAC e del Dipartimento, ovvero della Direzione Centrale Anticrimine del medesimo Dipartimento, individuare ove necessario ulteriori o più specifici ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle parti. Gli Accordi raggiunti con l'accettazione dell'altra parte sono integrativi del presente Accordo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di

quest'ultimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti. Le attività di verifica e controllo, ove necessarie, possono essere svolte anche dalle Questure e dagli Uffici periferici delle specialità della Polizia di Stato, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Centrale Anticrimine.

4. Gli articoli che seguono disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 2

(Ambiti di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione tra l'Autorità e il Dipartimento attengono, in particolare, allo scambio, all'accesso e alla rielaborazione delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti istituzionali delle parti, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. L'ANAC e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato si scambiano, nei limiti consentiti dalla legge e, ove occorra, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, dati e notizie rilevanti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di prevenire e contrastare fatti illeciti e di infiltrazioni della criminalità nel settore pubblico.
3. In particolare, le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla Direzione Centrale Anticrimine sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione nel settore dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sull'applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
4. Le finalità del trattamento da parte della Direzione Centrale Anticrimine dei dati comunicati dall'ANAC sono quelle legate alle funzioni del Servizio centrale operativo, con particolare riferimento all'attività informativa, investigativa e operativa svolta nelle indagini anticorruzione e di contrasto delle varie forme dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, e del Servizio centrale anticrimine, con particolare riferimento ai compiti di raccolta, analisi e studio ed alle attività, anche di indagine, svolte in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

5. Sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti a procedimenti penali in corso o per le quali sussistono esigenze di tutela del segreto di indagine, fatta salva la possibilità di comunicare le predette informazioni previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 3

(Condivisione dei dati e delle informazioni)

1. L'Autorità si impegna a rendere disponibili al Dipartimento i dati e le informazioni presenti nella BDNCP e del Casellario informatico dei contratti pubblici di interesse ai fini del presente Protocollo.
2. Il Dipartimento, a sua volta, si impegna a condividere l'insieme dei dati e delle informazioni, di interesse ai fini del presente Protocollo, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità.
3. Il Dipartimento e l'Autorità si impegnano ad istituire un Comitato operativo per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative di cui al presente Protocollo, nonché per agevolare lo scambio di informazioni e definire le forme di accesso alle stesse, individuando i dati suscettibili di condivisione nonché le modalità operative e tecniche dello scambio dei dati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6. Tale Comitato è composto da tre rappresentanti per ciascun soggetto firmatario.
4. Oltre alle modalità sopra rappresentate, il Dipartimento si rende disponibile a fornire dati e informazioni concernenti procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici individuati dall'Autorità in relazione ad ambiti territoriali specifici, operando eventualmente anche tramite accesso, su richiesta della medesima Autorità.

Art. 4

(Profili didattici e formativi)

1. Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare procedure operative coordinate, efficaci e complementari, l'ANAC e la Direzione Centrale Anticrimine, compatibilmente con i rispettivi piani di formazione, possono:

- a) organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale;
- b) costituire gruppi di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti specifici.

Art. 5

(Referenti istituzionali)

1. I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
 - Per l'ANAC, il Presidente Giuseppe Busia
 - Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale Anticrimine
2. I referenti coordinano il Comitato Operativo.
3. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;
 - per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: dipps007.0400@pecps.interno.it.

Art. 6

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l’Autorità presso la quale è avvenuta l’acquisizione.

Art. 7

(Efficacia dell’accordo e modifiche)

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione

Art. 8

(Oneri finanziari)

1. Dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

Art. 10

(Norme finali)

1. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Autorità Nazionale Anticorruzione

(firmato digitalmente il 13 giugno 2025)

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

(firmato digitalmente)

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pref. Vittorio Pisani